

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1741

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, IGNAZIO LA RUSSA, ROSITANI

Modifica all'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, in materia di collocamento a riposo del personale della scuola

Presentata il 16 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477 (recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale della scuola), dopo aver stabilito, al primo comma, che a decorrere dal 1° ottobre 1974 il collocamento a riposo del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica « avviene il 1° ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di età », consente, al secondo comma, al personale in servizio al 1° ottobre 1974 che, per effetto del primo comma, doveva essere collocato a riposo e non aveva raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, di « rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70° anno di età ».

Il terzo comma prevede, nel testo vigente, che la disposizione di cui al secondo comma si applica anche al personale che, « in servizio al 1° ottobre 1974, al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione ».

Passando al merito, va innanzitutto precisato che la norma, pur inserita in una legge di delega in materia di stato giuridico del personale della scuola, detta una disciplina di diretta ed immediata applicazione circa un aspetto della materia stessa, sul quale, pertanto, nulla hanno disposto le norme delegate.

È da rilevare che la Corte costituzionale ha avuto modo in varie occasioni di occuparsi di normative (statali e regionali) concernenti i limiti di età per il collocamento a riposo dei pubblici dipendenti, con particolare riferimento al problema

del trattenimento in servizio oltre tali limiti a fini previdenziali.

Nella sentenza n. 238 del 1988, relativa a leggi delle regioni Calabria e Campania, le quali consentono ai dipendenti regionali ultrasessantacinquenni, che non hanno maturato il diritto al trattamento minimo di pensione, di essere mantenuti eccezionalmente in servizio per il periodo strettamente necessario al conseguimento di tale diritto, la Corte sottolineò che le norme impugnate rispondono a « finalità sociali di particolare pregio costituzionale », in quanto tendenti a conferire « il massimo di effettività alla garanzia del diritto sociale alla pensione », riconosciuto a tutti i lavoratori dall'articolo 38, secondo comma, della Costituzione.

In una successiva sentenza (n. 461 del 1989), la Corte osservò che « nella prospettiva di una più ampia attuazione del diritto garantito dall'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, l'interesse del lavoratore ad essere trattenuto in servizio per il tempo necessario al conseguimento della pensione normale è meritevole di considerazione ».

Va poi rilevato che successivamente a dette pronunce sono intervenuti: il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, il quale, all'articolo 10, comma 6, dispone che il servizio utile da prendere in considerazione, ai fini della permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, « deve intendersi comprensivo di tutti i servizi e periodi riscattati, computati e ricongiunti per il trattamento di quiescenza con provvedimento formale »; il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, prevede (articolo 1, comma 4-*quinquies*, introdotto dalla legge di con-

versione) l'estensione ai dirigenti civili dello Stato delle disposizioni di cui al citato articolo 15, secondo e terzo comma, della legge n. 477 del 1973.

Tali recentissime disposizioni di legge denotano che il legislatore da un lato tende ad evitare il più possibile il verificarsi, per il personale scolastico, di ipotesi di mancato raggiungimento del diritto a pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, dall'altro, mira ad estendere ad altre categorie le norme derogatorie dettate per tale personale. Si è, pertanto, in presenza di una evoluzione legislativa tendente a quella più compiuta attuazione dell'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, auspicata dalla Corte costituzionale nelle pronunzie sopra menzionate.

La Corte costituzionale, inoltre, con sentenza n. 444 del 1990, ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno di età) ». Pertanto in relazione a quanto esposto, presentiamo questa proposta di legge all'attenzione ed alla approvazione degli onorevoli colleghi, non dimenticando, quale ultima considerazione, i principi affermati nella legge delega approvata nei giorni scorsi in materia di elevamento dell'età pensionabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, è sostituito dal seguente:

« Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria e artistica, che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età, è consentito di rimanere in servizio su richiesta, fino al compimento del settantesimo anno di età, qualora non abbia maturato il diritto al massimo della pensione ».

2. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1973, n. 477, è abrogato.